

Art. 54 - Comunicazioni e trasmissione della documentazione

Ultima modifica: Domenica, 30 Maggio 2021 06:54

Visite: 4904

1. La trasmissione di documentazione e le comunicazioni a enti o amministrazioni pubbliche, comunque previste dal presente decreto legislativo possono avvenire tramite sistemi informatizzati, nel formato e con le modalità indicati dalle strutture riceventi.